

ACCORDO SU NUOVO ORARIO DI LAVORO

Il presente accordo regola il nuovo orario di servizio degli uffici e servizi comunali, articolato su 5 (cinque) giorni la settimana, in sostituzione dell'orario unico fino ad oggi osservato, nonché individua e definisce gli orari dei servizi resi in via continuativa per sei o sette giorni la settimana.

Gli orari dei servizi e degli uffici comunali sono definiti secondo quanto specificato nel prospetto allegato.

Le posizioni di lavoro a tempo parziale, qualora non più coincidenti con la nuova articolazione di orario del servizio, dovranno essere funzionalmente riadeguate all'orario dell'U.O. di appartenenza.

Le parti concordano sulle seguenti norme organizzative, relative all'introduzione dell'orario articolato su giornate lavorative la settimana:

FERIE

Le ferie spettanti al personale sono determinate, in applicazione dell'art. 18 del CCNL 6.7.95, in ragione dell'anzianità di servizio e dell'articolazione settimanale del servizio stesso (5 o 6 giorni); nel caso in cui il dipendente osservi turni o articolazioni plurisettimanali che prevedono alternativamente sia settimane di 5 che di 6 giorni lavorativi le ferie spettanti saranno determinate in rapporto ai periodi di 5 e di 6 giorni osservati nell'anno.

Le giornate di ferie non possono essere fruite frazionatamente; qualunque sia il debito orario cui è tenuto il dipendente in ciascun determinato giorno lavorativo, ai fini delle ferie l'assenza è da considerarsi per una sola giornata.

Rimane a carico del responsabile del servizio la verifica ed il controllo delle giornate di assenza in relazione alle esigenze del servizio.

ASSENZE DAL SERVIZIO PER ALTRA CAUSA

Riguardo ai permessi fruibili solo a giornata intera (art. 19 CCNL) si applica quanto già specificato per le ferie.

Per i permessi fruibili ad ore (art. 20 CCNL, art. 33 L. 104/92, permessi per motivi di studio, cure ed accertamenti sanitari) resta invariata l'attuale disciplina.

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

A tutti i dipendenti che, in ragione del nuovo orario di lavoro, osserveranno orari spezzati è esteso il servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni-pasto.

La fruizione del servizio resta regolata secondo i criteri già stabiliti con deliberazione di Giunta n. 141 del 14.2.1997, salvo quanto di seguito specificato:

- nel caso rientro per lavoro straordinario prestato per l'assistenza a riunioni di organi istituzionali e commissioni o in relazione ad adempimenti obbligatori in materia elettorale, il dipendente avrà diritto al buono pasto, subordinatamente alla certificazione del responsabile riguardo alla necessità della prestazione.



Ai dipendenti che osserveranno orari spezzati e' riconosciuta una indennita' pari a L. 7.500 lorde per ogni rientro pomeridiano effettuato. Tale indennita' non e' corrisposta qualora il rientro non venga effettuato per qualsiasi causa (ferie, malattia, mancato rientro, permesso, festività).

L'orario articolato su 5 giorni settimanali e' soggetto a sperimentazione di almeno un anno. Verifiche e variazioni dello stesso potranno essere effettuate anche anticipatamente qualora se ne ravvisi l'urgente necessita'.

Resta comunque salva la facolta' di ogni responsabile di settore di adeguare e modificare gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico, rispetto a quello sopra indicato come di riferimento, in relazione a specifiche esigenze di servizio.

La sperimentazione avra' inizio dal 1° FEBBRAIO 2000

CAMPI BISENZIO 10.1.2000

IL SINDACO

Alfieri

D'AGOSTINO ANGELO

D'A

MANCINI MARIA LUISA

*[Signature]*

CRAPANZANO ANGELO

*[Signature]*

fu le R.S.U.